



Parte Speciale “A”:
I reati contro
la Pubblica Amministrazione

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ADOTTATO DA

EMAK s.p.a.

IL 26 marzo 2008

Aggiornato al 07.08.2020

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	26/03/2008
1	REVISIONE	31/01/2019
2	REVISIONE	07/08/2020
3		
4		
5		

Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

Compilazione :	<i>Firma : O.d.V.</i>	<i>Data : 07/08/2020</i>
Verifica OdV	<i>Firma : S. Mandelli- R.Bertuzzi</i>	<i>Data : 07/08/2020</i>
Approvazione del CdA	<i>Firma : Ing. F. Bellamico</i>	<i>Data : 07/08/2020</i>

PARTE SPECIALE “A”

1. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Di seguito si descrivono in breve i reati contemplati nella presente Parte Speciale ed indicati negli artt. 24, 25 e 25-bis del D.Lgs. 231/2001.

1.1 Corruzione e concussione

- CORRUZIONE PER UN ATTO D’UFFICIO O CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO (ARTT. 318 E 319 C.P.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando in tal modo un vantaggio in favore dell’offerente.

La condotta illecita del pubblico ufficiale potrà riguardare sia un atto dovuto (ad esempio, nel caso in cui velocizzi l’evasione di una pratica di propria competenza), sia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, nel caso in cui accetti denaro ai fini dell’aggiudicazione di una gara).

- CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER)

Questo di reato si configura nel caso in cui i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. siano commessi al fine di favorire o danneggiare colui che sia parte di un procedimento giudiziario.

- ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l’offerta o la promessa illecitamente avanzate.

- CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa o induca taluno a procurare, a sé o ad altri, denaro o altre utilità.

Questa fattispecie è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito di quelle contemplate nel Decreto, in quanto si ravvisa nell’ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale. Il reato in esame si differenzia dalla corruzione, in quanto nell’ipotesi di corruzione tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nell’ipotesi di concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.

1.2 Le modifiche all'art. 25 D.Lgs 231/01 apportate in seguito all'entrata in vigore della Legge Anticorruzione pubblicata il 16 gennaio 2019 (c.d. Spazzacorrotti): sanzioni interdittive inasprite e previsione del reato di "traffico di influenze illecite".

La Legge Anticorruzione recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2019, ha modificato l'art. 25 D.lgs. 231/01 rubricato "*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati*", nei seguenti termini:

1) **introduzione al comma 1 del reato di "traffico di influenze illecite"** (art. 346 bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di inasprimento della pena che dalla reclusione da uno a tre anni passa alla reclusione da uno a quattro anni e sei mesi.

Integra il reato di "*traffico di influenze illecite*", introdotto dalla Legge 190 del 2012 e riformato dal Decreto Anticorruzione, "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi".

2) Previsione al comma V di un **inasprimento della sanzione interdittiva** prevista per i reati di concussione (art. 317 c.p.c), corruzione propria, semplice (art. 319 c.p) ed aggravata (art. 319 bis c.p) dal rilevante profitto conseguito dall'ente, corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater), dazione o promessa denaro a pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio) di denaro o altra utilità da parte del corruttore (art. 321 c.p) ed istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). Infatti se ante riforma era prevista una durata non inferiore ad un anno, con l'approvazione della Legge Anticorruzione la sanzione interdittiva avrà durata:

- "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale;
- "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.

3) al comma 5 bis è stata **introdotta una sanzione interdittiva attenuata** ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni") nel caso in cui prima della sentenza di primo grado,

l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili, ed abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

- “TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE” EX ART. 25, COMMA I, D.LGS 231/01

Con l'inclusione di questa fattispecie nel novero dei reati presupposto 231, il rischio di commissione dell'illecito può annidarsi in attività che pongono in relazione due soggetti privati uno dei quali funge da intermediario “illecito” verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio di un interesse o vantaggio per l'ente.

L'art. 346 bis c.p così recita *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio) e 319 ter (corruzione in atti giudiziari), sfruttando relazioni esistenti, con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.”

Il reato di traffico di influenze illecite si consuma **«fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-bis c.p.»** in quanto se il pubblico agente accettasse l'offerta di denaro dell'intermediario, si consumerebbe la fattispecie della corruzione con il seguente assorbimento, nell'alveo di quest'ultima, del reato di traffico di influenze illecite. Qualora invece l'intermediario si limitasse a promettere l'utilità economica, ma il soggetto pubblico la rifiutasse, verrebbe posta in essere la fattispecie di istigazione alla corruzione.

Infatti, il reato in analisi è diretto a punire attività prodromiche rispetto ad atti di corruzione, presentandosi come una tutela anticipatoria degli stessi, volta a **sanzionare il comportamento dell'intermediario antecedentemente al perfezionamento dell'accordo corruttivo tra il privato e la P.A.** Ne deriva, infatti che il reato di traffico di influenze illecite si consuma nel momento e nel luogo in cui viene raggiunto l'accordo tra “l'intermediario” e il privato, **non è necessario che l'atto che il mediatore ha promesso di far ottenere al privato sia effettivamente posto in essere.**

1.2 Truffa aggravata ai danni dello Stato

- TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, 2° COMMA, N. 1, C.P.)

Tale reato si configura nel caso in cui, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea). La fattispecie in esame può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni false, al fine di partecipare ad una gara, ottenere licenze, autorizzazioni, e così via.

1.3 Reati in tema di erogazioni pubbliche

- MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea al fine della realizzazione di opere o dello svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

- INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-TER C.P.)

Questa ipotesi di reato, la quale è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, diversamente da quanto accade nel caso in cui si realizzi la fattispecie di cui al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

- TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche e può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri (ad esempio, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa) per ottenere finanziamenti pubblici.

Le integrazioni all'art. 24 e 25 D.Lgs 231/01 apportate in seguito all'entrata in vigore del D.lgs 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF)

Il 6 luglio u.s. il Consiglio dei ministri ha approvato il D.Lgs 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), che prevede modifiche alla disciplina di diversi reati e un'estensione del novero dei reati presupposto ex D.Lgs n. 231/2001.

Il D.Lgs n. 75/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020.

Tra le novità introdotte, evidenziamo:

1. Si estende la responsabilità delle società anche ai delitti di frode nelle pubbliche forniture, al reato di frode in agricoltura (art. 2 della legge n. 898 del 1986) e al reato di contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro. Infine, si è ampliato il panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, includendovi il delitto di peculato e quello di abuso d'ufficio.
2. Per quanto riguarda gli altri settori del diritto penale si interviene su alcune fattispecie di corruzione, includendovi anche i casi in cui siano sottratti denaro o utilità al bilancio dell'Unione o ad altri suoi organismi, con danno superiore a 100.000 euro con la pena massima aumentata fino a 4 anni di reclusione e si estende la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando i fatti ledono o pongono in pericolo.

Come anzidetto, tra le principali novità introdotte dal decreto attuativo, assume rilievo l'estensione del novero dei reati presupposto ex D.Lgs n.231/2001 (art.5 D.Lgs. n. 75/2020).

I) Modifica rubrica art. 24 D.Lgs 231/01

È stata sostituita la rubrica dell'art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", estendendo la responsabilità delle società ai delitti di:

- a) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- b) Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)

II) **Modifica rubrica art. 25 D.Lgs 231/01**

Modificata anche la rubrica dell'art.25 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio", con l'introduzione nel novero dei reati contro la P.A. di:

- a) Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.)
- b) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)
- c) Abuso d'ufficio (323 c.p.).

1.4 Frode informatica

- FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640- TER C.P.)

Tale reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenendo, senza diritto e in qualsiasi modo, sui dati, informazioni o programmi contenuti in tali sistemi, si ottenga, per sé o per altri, un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi la fattispecie in esame qualora, vengano alterati i registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti.

1.5 Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

- FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 453 C.P.).

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla falsificazione di monete.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella contraffazione o alterazione di monete vere, o nella introduzione, detenzione, spendita, acquisto o ricezione di monete già contraffatte o alterate previo accordo con il contraffattore o un suo mediatore.

Il dolo è generico con riferimento alle condotte di contraffazione, alterazione, introduzione, detenzione e spendita. Con riferimento invece alle condotte di acquisto e/o ricevimento, il dolo è specifico e consiste nel perseguire lo scopo di mettere in circolazione le monete falsificate.

- ALTERAZIONE DI MONETE (ART. 454 C.P.).

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla alterazione delle monete.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nell'alterazione di monete che determini una diminuzione del loro valore, nonché nella introduzione, detenzione, spendita, acquisto o ricezione di monete in tal modo già precedentemente alterate.

Il dolo è generico ad eccezione dell'ipotesi di acquisto o ricevimento di monete alterate che debbono essere accompagnate dall'intenzione specifica di mettere le medesime in circolazione.

- SPENDITA ED INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 455 C.P.).

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla circolazione delle monete contraffatte o alterate.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata presuppone che l'agente non abbia contraffatto o alterato le monete, non abbia partecipato alla loro contraffazione o alterazione, non abbia acquistato o ricevuto le monete alterate o contraffatte dal falsario o da suoi intermediari e non sia d'accordo con gli stessi, e consiste nella introduzione nel territorio dello Stato, nell'acquisto, nella detenzione, nella spendita o comunque nella messa in circolazione delle monete contraffatte o alterate.

Il dolo è generico con riferimento alle condotte di spendita o messa in circolazione delle monete. Relativamente alle condotte di introduzione, acquisto e detenzione è invece richiesto il dolo specifico consistente nel fine di mettere in circolazione le monete introdotte, acquistate o detenute.

- SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (ART. 457 C.P.).

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di illegittima ritenzione di monete false ricevute in buona fede.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella spendita o comunque messa in circolazione di monete ricevute in buona fede e successivamente scoperte come contraffatte o alterate.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà della spendita o comunque messa in circolazione delle monete di cui si conosce la falsità.

- FALSIFICAZIONI DEI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATO (ART. 459 C.P.).

Questa disposizione è finalizzata a parificare i valori di bollo alle monete, punendone la loro falsificazione, l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione o la messa in circolazione.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella contraffazione o alterazione di valori bollati veri, nonché nell'introduzione, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori bollati falsificati.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà delle condotte poste in essere e della falsità dei valori bollati che ne sono oggetto.

- CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO (ART. 460 C.P.).

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla contraffazione della carta filigranata utilizzata per le carte di pubblico credito o per i valori bollati.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella contraffazione della carta filigranata, o nell'acquisto, detenzione e/o alienazione della predetta carta contraffatta.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta di contraffazione, acquisto, detenzione e/o alienazione.

- FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA (ART. 461 C.P.).

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla alterazione della filigrana.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione di filigrana o di strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le condotte di cui sopra.

- USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (ART. 464 C.P.).

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di illegittima utilizzazione di valori bollati falsificati, da parte di soggetti che non hanno concorso alla falsificazione o che li hanno ricevuti in buona fede.

2. Aree di rischio

Posto che i reati sopra descritti hanno come presupposto l'instaurazione, da parte di EMAK, di rapporti con la Pubblica Amministrazione - intesa in senso lato, ossia in modo tale da includere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri –, ai fini del presente Modello le aree di attività ritenute maggiormente a rischio possono essere circoscritte a quelle relative alla partecipazione a procedure competitive od al conseguimento di finanziamenti o contributi.

L'analisi delle aree aziendali ha individuato i principali processi ed attività interessati da potenziali tipologie di reato.

Nell'ambito di questa analisi sono state identificate le fasi/attività critiche, i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati, con realizzazione di relativa Mappatura.

Sulla base di tale analisi è comunque emersa una limitata area di rischio, in quanto i rapporti che Emak intrattiene con la Pubblica Amministrazione si riducono principalmente a procedure per il conseguimento di contributi o agevolazioni.

In ogni caso, ai fini della presente Parte Speciale, vengono considerate come aree di attività a rischio:

1. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di cooperazione od altre operazioni similari, le quali si svolgono in un contesto potenzialmente competitivo;
2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;
3. la vendita di prodotti a clientela che usufruisca di aiuti economici provenienti dallo stato o da organismi comunitari.

3. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti, amministratori e dirigenti di EMAK, nonché dai Collaboratori esterni e *Partners*, i quali, nella misura in cui gli stessi risultino essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, devono adottare comportamenti conformi alle regole di condotta previste nella presente Parte Speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati sopra individuati e descritti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

1. porre in essere qualsiasi tipo o forma di pratica corruttiva;
2. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate o comunque che possano potenzialmente integrare;
3. porre in essere situazioni da cui possano scaturire conflitti di interessi con la Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette fattispecie di reato;
4. offrire denaro, elargire doni o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia in Italia sia all'estero, al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
5. accordare compensi, effettuare prestazioni a terzi, Partner, Consulenti, Consorziati, Sub-Contractor che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto lavorativo in essere;
6. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati ovvero destinare somme ricevute da tali organismi per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
7. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Al fine di assicurare che i comportamenti sopra descritti non siano posti in essere, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- I. i rapporti con la Pubblica Amministrazione dovranno essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito Responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni svolte nelle aree di attività a rischio;

II. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini del conseguimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, conterranno elementi veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, verrà rilasciato apposito rendiconto;

III. gli accordi di associazione con i *Partners* saranno definiti per iscritto, nonché proposti o verificati o approvati da Emak;

IV. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni verranno, allo stesso modo degli accordi di cui al punto che precede, redatti per iscritto (con l'indicazione del compenso pattuito), nonché proposti o verificati o approvati da Emak.

4. Responsabilità delle Operazioni

Sono considerati Responsabili per ogni singola operazione a rischio all'interno delle aree sopra individuate i Responsabili delle Funzioni all'interno delle quali vengono svolti i processi a rischio, i Consiglieri di Amministrazione e di Dirigenti.

E' compito dei Responsabili di Funzione portare a conoscenza dell'OdV, tramite appositi moduli:

- a) le Pubbliche Amministrazioni di competenza per l'operazione;
- b) la piena conoscenza da parte del Responsabile del processo da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione, con dichiarazione di conformità al D.Lgs 231/01;
- c) l'elencazione dei principali adempimenti effettuati nell'espletamento dell'operazione.